CAMERA DEI DEPUTATI N. 2092

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MUSSOLINI

Istituzione di un Osservatorio permanente sulla delinquenza minorile presso il Ministero di grazia e giustizia

Presentata il 23 febbraio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il fenomeno della delinquenza minorile ha raggiunto livelli insostenibili nel nostro Paese. I più recenti sviluppi delle indagini contro le organizzazioni criminali, soprattutto nel meridione d'Italia, hanno portato alla luce inquietanti elementi legati al reclutamento ed alla evoluzione di veri e propri *boss* bambini, i quali – così come i vari capi malavitosi – guidavano bande minorili affiliate ai *clan* camorristici o mafiosi.

È evidente che tali episodi impongono alle forze politiche un impegno superiore a quello che, quotidianamente, magistratura e forze dell'ordine mettono nella lotta alla criminalità organizzata. L'impiego di minori quali soggetti protagonisti nelle bande affiliate alla criminalità organizzata testimonia di quanto basso sia il livello di controllo e, forse, di conoscenza del fenomeno da parte delle strutturre locali e governative.

Per questo, ritengo necessario creare una struttura in grado di acquisire dati e notizie in materia di delinquenza minorile utili al Governo ed al Parlamento per intraprendere, con la necessaria conoscenza del fenomeno, le idonee misure tendenti alla prevenzione ed alla repressione di episodi della specie.

In questa struttura è essenziale il coinvolgimento di tutte le forze in grado di contribuire positivamente alla soluzione o – quanto meno – al ridimensionamento della delinquenza minorile. Infatti, la criminalità organizzata è soltanto una delle diramazioni criminali attraverso cui si materializza lo sfogo di tanti giovani costretti a vivere nel degrado sociale; perciò soltanto attraverso il concerto di diverse

posizioni – istituzionali e non – si può inquadrare correttamente il problema.

Quindi, a tal fine (articolo 1), è istituito presso il Ministero di grazia e giustizia un Osservatorio permanente sulla delinquenza minorile, il quale ha compiti di monitoraggio in materia di delinquenza minorile, di studio ed analisi dei fenomeni legati alla stessa, di collegamento del Ministero di grazia e giustizia con le strutture locali di polizia, dell'associazionismo e del volontariato laico e cattolico e di eventuale impulso dell'attività del Parlamento e del Governo nella materia. I lavori e le iniziative dell'Osservatorio sono compendiati in un rapporto informativo trimestrale che, a cura del Ministro di grazia e giustizia, verrà reso pubblico.

L'Osservatorio (articolo 2) ha la sede principale in Roma e sei sedi periferiche a Milano, Bologna, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari.

L'Osservatorio (articolo 3), presieduto dal Ministro di grazia e giustizia, è composto da un organo di indirizzo, di cui fanno parte cinque membri, e dai sei responsabili delle sedi perferiche, i quali sono coadiuvati da un collegio locale composto da tre membri. Al collegio locale si affianca il prefetto competente territorialmente.

I componenti dell'organo di indirizzo e dei collegi locali, nominati con apposito decreto ministeriale, sono scelti tra le categorie dei magistrati, avvocati, medici, biologi, appartenenti alle forze di polizia e durano in carica quattro anni.

Gli organi dell'Osservatorio (articolo 4) si riuniscono in seduta comune almeno ogni trimestre per la redazione del rapporto informativo di cui all'articolo 1. Alle riunioni partecipano, inoltre, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

Le disposizioni di carattere amministrativo (articolo 5) sono contenute in un regolamento di attuazione emanato con decreto ministeriale entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia un Osservatorio permanente sulla delinquenza minorile.

2. L'Osservatorio ha compiti di monitoraggio in materia di delinquenza minorile, di studio ed analisi dei fenomeni legati alla stessa, di collegamento del Ministero di grazia e giustizia con le strutture locali di polizia, dell'associazionismo e del volontariato laico e cattolico e di eventuale impulso all'attività legislativa del Parlamento e del Governo nella materia.

3. I lavori e le iniziative dell'Osservatorio sono compendiati in un rapporto informativo trimestrale che, a cura del Ministro di grazia e giustizia, è reso pubblico.

ART. 2.

1. L'Osservatorio ha la sede principale in Roma e sei sedi periferiche a Milano, Bologna, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari.

ART. 3.

1. L'Osservatorio, presieduto dal Ministro di grazia e giustizia, è composto da un organo di indirizzo, di cui fanno parte cinque membri, e dai sei responsabili delle sedi periferiche, i quali sono coadivati da un collegio locale composto da tre membri. Al collegio locale si affianca il prefetto competente territorialmente.

2. I componenti dell'organo di indirizzo e dei collegi locali, nominati con apposito decreto del Ministro di grazia e giustizia, sono scelti tra le categorie dei magistrati, avvocati, medici, biologi, appartenenti alle forze di polizia e durano in carica quattro anni.

ART. 4.

1. Gli organi dell'Osservatorio si riuniscono in seduta comune almeno ogni trimestre per la redazione del rapporto informativo di cui al comma 3 dell'articolo 1. Alle riunioni partecipano, inoltre, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

ART. 5.

1. Le disposizioni di carattere amministrativo sono contenute in un regolamento di attuazione, da emanare con decreto del Ministro di grazia e giustizia entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2092
Lire 500